



REGIONE M A R C H E
SCHEMA DI CONTRATTO

POR MARCHE FESR 2021/2027
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

“Acquisizione dei servizi di pubblicità, informazione e comunicazione relativi al Programma del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Marche 2021-2027”.
IMPORTO A BASE D’APPALTO 700.380,00 (IVA ESCLUSA)
RUP: Andrea Pellei

CVP: 79340000-9 Servizi pubblicitari e di marketing
CUP: B39J21033770009
CU: S80008630420202100117

PREMESSO CHE:

- con la legge regionale 14 maggio 2012 n. 12, come successivamente modificata e integrata, è stata istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, nel prosieguo SUAM, in conformità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie);
- con Deliberazione 26 novembre 2012, n. 1670 la Giunta della Regione Marche ha, tra l’altro, costituito la SUAM;
- gli articoli 2 e 5 della citata legge regionale n. 12/2012 disciplinano, rispettivamente, le competenze della SUAM e dei soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM;
- l’articolo 4 della legge regionale n. 12/2012 disciplina i soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM tra cui, per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici e per l’acquisizione di beni e servizi, le strutture organizzative della Giunta regionale;
- ai sensi delle predette norme, la SUAM deve, tra l’altro, adottare il provvedimento di avvio della procedura contrattuale, deve farsi carico degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura contrattuale in tutte le fasi, fino all’aggiudicazione efficace e deve assicurare il supporto per la stipulazione del contratto da parte del soggetto avvalente;
- con DGR n. 1511/2017, integrata con DGR n. 237/2018, è stato definito il modello organizzativo in forza del quale *“per le procedure contrattuali di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, ad eccezione di quelle di cui alla successiva lettera f), la competenza all'avvio e alla conclusione delle relative procedure di affidamento è assegnata, ferma la competenza dei singoli RUP degli uffici della Regione relativamente a tutte le restanti fasi contrattuali, dalla progettazione alla conclusione del contratto”..... “al Servizio “Stazione Unica Appaltante Marche” per l'affidamento di tutti i restanti contratti”;*
- con decreto del dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Marche (nel prosieguo parimenti indicato anche come SUAM) n.° XXXXX del XXXX è stata avviata la procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Attività di pubblicità, informazione e comunicazione relativi al

Programma del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Marche 2021-2027” il cui ammontare complessivo a base di gara è pari ad € 700.380,00 (IVA esclusa);

- con decreto del dirigente della SUAM n.°delprevia verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, è stato provveduto all’aggiudicazione del servizio di che trattasi a favore di per un importo di €(euro),
- le parti dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento;
- in conformità alle disposizioni del Codice, è stato pubblicato l’avviso sui risultati della procedura in parola;
- l’aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi e per gli effetti del Codice, come risulta da provvedimento in atti in data.....;
- l’esecutore ha regolarmente costituito la garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti del Codice, medianteper l’importo di €, nonché idonea polizza assicurativa che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni, arrecati a persone o cose, mediante per un massimale di
- con Deliberazione n. 1553 del 19 novembre 2018 la Giunta regionale ha approvato il protocollo di intesa in materia di appalti, concessioni di lavori, forniture e servizi tra la Regione Marche e CGIL-CISL-UIL Marche;
- Con atto reg. n. 22208 del 14 gennaio 2019 la Giunta ha provveduto a sottoscrivere il protocollo di intesa di cui sopra;
- l’esecutore conferma di disporre dell’organizzazione e delle attrezzature necessarie per garantire la prestazione assunta alle condizioni indicate nei documenti di gara e nell’offerta presentata;
- l’esecutore riconosce espressamente che l’assunzione dell’appalto alle condizioni offerte è effettuata con piena conoscenza e consapevolezza del presente contratto e dei documenti di gara, nessuno escluso, nonché della predetta Deliberazione della Giunta regionale n. 1553 del 19 novembre 2018 nei limiti in cui la stessa è stata recepita dal presente atto e dai documenti di gara;

LE PARTI COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile

Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con la conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al Codice.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) Disciplinare di gara
- b) Garanzia definitiva
- c) Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
- d) Polizza assicurativa per la copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni, arrecati a persone o cose.

I suddetti documenti, regolarmente controfirmati dal contraente, sono conservati presso il committente.

Costituiscono, infine, parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono allo stesso materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) Capitolato tecnico
- b) Offerta tecnica dell’esecutore

- c) Offerta economica dell'esecutore.

In caso di discordanza o contrasto tra disposizioni, quelle previste in atti e documenti prodotti dall'Amministrazione prevalgono su quelle corrispondenti previste in atti e documenti prodotti dall'esecutore, fatto comunque salvo il caso in cui detti atti e documenti contengano, a giudizio del committente, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente contratto e relativi allegati redatti dal committente.

Il presente contratto è regolato, in via gradata:

- a) dal contenuto del contratto e dei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'esecutore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni di cui al Codice;
- c) dalle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per il committente, di cui l'esecutore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente atto;
- e) dalle norme in materia di Contabilità dell'Amministrazione;
- f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- g) dal Patto di Integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

ARTICOLO 2 - Ambito soggettivo

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si definisce il seguente ambito soggettivo:

- a) amministrazione (anche Stazione appaltante ai sensi e per gli effetti del Capitolato tecnico): Regione Marche P.F. Programmazione nazionale e comunitaria;
- b) responsabile del procedimento del committente (anche RUP ai sensi e per gli effetti del Capitolato tecnico):
- c) direttore dell'esecuzione (anche DE ai sensi e per gli effetti del Capitolato tecnico):;
- d) assistenti del direttore dell'esecuzione (anche collaboratori ai sensi e per gli effetti del Capitolato tecnico):;
- e) esecutore (anche Impresa aggiudicataria ai sensi e per gli effetti del Capitolato tecnico):

L'esecutore che non conduce personalmente l'esecuzione del presente atto, deve individuare, entro 5 giorni solari dalla stipulazione del presente atto, un rappresentante al quale l'Amministrazione, nella persona del responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali. La rappresentanza deve risultare da apposito mandato conferito nei modi previsti dalla legge avuto all'oggetto del mandato, depositato presso il committente. In presenza di tale mandato, l'esecutore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione, previa motivata comunicazione all'esecutore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'esecutore o al suo rappresentante.

Sono fatte salve eventuali individuazioni già effettuate in fasi antecedenti della procedura.

ARTICOLO 3 - Ambito oggettivo

Oggetto del presente atto è l'esecuzione del servizio di "Attività di pubblicità, informazione e comunicazione relativi al Programma del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Marche 2021-2027" secondo le prescrizioni e disposizioni del Capitolato tecnico e dell'offerta aggiudicataria.

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 4 - Corrispettivo

Il corrispettivo, onnicomprensivo, fisso e invariabile, per la prestazione oggetto del presente atto, è stabilito in complessivi Euro, al netto di I.V.A.

ARTICOLO 5 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del codice, i prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per il primo anno di validità del contratto. Successivamente, a richiesta dell'esecutore da notificare all'Amministrazione, i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica annuale, determinata applicando l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati così come rilevato dall'ISTAT riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto.

La revisione prezzi non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà dall'inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta sarà stata notificata all'altra parte contraente.

Il direttore dell'esecuzione fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del codice.

Per la descrizione approfondita delle opzioni ex articolo 63 ed ex articolo 106 del codice si faccia riferimento al Capitolato Tecnico paragrafo 7. DURATA, PROROGHE, RINNOVI E VARIAZIONI CONTRATTUALI.

Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dell'esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'esecutore stesso.

Con riferimento alle variazioni in aumento entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto né potrà avanzare alcuna pretesa. In caso di aumento del quinto è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Amministrazione può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

Gli ordini di variazione del direttore dell'esecuzione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso in cui l'ordine viene dato nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in quanto ha ad oggetto prestazioni disposte per risolvere aspetti di dettaglio e che non comportino un aumento del corrispettivo del presente atto.

ARTICOLO 6 - Luogo di esecuzione

Il luogo di esecuzione del servizio deve avvenire in parte presso la sede del fornitore e in parte presso la sede degli uffici della Posizione di Funzione Programmazione nazionale e comunitaria della Regione Marche, secondo quanto è necessario per il corretto espletamento del servizio e così come si concorda con la stazione appaltante.

ARTICOLO 7 - Durata, avvio dell'esecuzione, proroghe e sospensioni

Il servizio viene affidato per la durata di 42 mesi decorrenti dalla stipula del contratto di appalto o dall'avvio di urgenza qualora ne ricorrano le condizioni, salvo il caso di risoluzione anticipata, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali, dal bando o dalle norme vigenti, e secondo la disciplina di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», con particolare riferimento agli articoli 19 e 23.

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.

Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Qualora l'esecutore non adempia all'avvio dell'esecuzione, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione, quando ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1, del codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.

Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice è determinato in base ai criteri di quantificazione di cui all'articolo 10, comma 2 del D.M. 49/2018, in quanto compatibili.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

Il contraente qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di espletare la prestazione assunta con il presente atto nel suddetto termine, può richiederne la proroga. La proroga, pena la sua irricevibilità, dovrà essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza. La risposta in merito alla richiesta di proroga è resa dal Responsabile Unico del Procedimento entro 30 giorni solari dal suo ricevimento.

ARTICOLO 8 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore

Oltre a quanto espressamente previsto nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, entrambi allegati al presente atto:

- l'esecutore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto;
- l'esecutore sarà direttamente responsabile di errori, omissioni, violazioni di normative, contabili e tributarie, commesse nell'esercizio delle attività oggetto di affidamento e per esse risponde dell'eventuale risarcimento sia nei confronti dei terzi che dell'Amministrazione;
- l'esecutore sarà ritenuto responsabile delle azioni e delle procedure adottate in corso di affidamento e non preventivamente concordate con l'Amministrazione. In ogni caso, l'esecutore si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione in relazione ad ogni pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi
- sono a carico dell'esecutore gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione per legge;
- sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri e i rischi relativi alla prestazione oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per eseguire la prestazione stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale comunque addetto alla esecuzione contrattuale;
- l'esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nella

documentazione ad esso allegata. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nella documentazione richiamata; in ogni caso, l'esecutore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto, l'esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea. È fatta eccezione per le norme e le prescrizioni poste normativamente a carico dell'Amministrazione.

In aggiunta a quanto sopra, l'esecutore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;
- d) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizi previsti nel capitolato tecnico, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- f) comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa conseguenti alla prestazione assunta;
- h) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- i) l'esecutore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- j) l'esecutore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.
- k) l'esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

L'esecutore assume a proprio carico la responsabilità della regolare e puntuale esecuzione del servizio anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

L'esecutore prende atto ed accetta che la prestazione oggetto del presente atto deve essere prestata con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Amministrazione.

È onere dell'esecutore compreso nel corrispettivo contrattuale realizzare un sistema informatico di monitoraggio, affinché sia possibile visualizzare in qualsiasi momento l'avanzamento delle attività oggetto d'appalto.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore rispetto agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del relativo danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

ARTICOLO 9 - Diritti di proprietà, brevetti industriali e diritti di autore

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'esecutore abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'esecutore, pertanto, si assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di software, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore, tenendo indenne l'Amministrazione da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relative, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per la violazione di diritti d'autore, di marchio o brevetto, comunque connessi alle prestazioni contrattuali.

Tutti i prodotti e servizi realizzati in esecuzione del presente appalto, compresi eventuali diritti di copy-writer e ideazione grafica, elementi grafici, testi e immagini, sono di proprietà della Regione Marche alla quale dovrà essere di volta in volta fornita copia su supporto informatico.

Alla stessa stregua l'amministrazione appaltante è titolare dei data-base contenenti dati anagrafici di utenti raccolti ed implementati nel corso di esecuzione dell'appalto a seguito di:

- iscrizioni alla Newsletter
- registrazioni in occasioni di eventi, manifestazioni e progetti specifici
- iscrizioni e condivisioni sui Profili Social dell'Amministrazione Appaltante
- altre occasioni di raccolta e registrazione dei dati anagrafici di utenti e potenziali destinatari/target del POR FESR

ARTICOLO 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'esecutore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, ivi compresi i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro per il settore merceologico correlato alle attività oggetto dell'appalto, e dei corrispettivi contratti territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e senza possibilità di deroghe, applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'esecutore si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di cui sopra vincolano l'esecutore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

Nel caso in cui l'esecutore fosse un raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario di concorrenti, gli obblighi di cui al presente articolo si estendono alle imprese mandanti per le relative prestazioni; l'impresa mandataria è comunque solidalmente responsabile in caso di mancata applicazione della disciplina di cui sopra da parte delle mandanti.

Il mancato rispetto delle regole contrattuali e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e fiscale è causa di risoluzione del presente atto.

L'Amministrazione verificherà, prima del saldo definitivo, la regolarità del pagamento degli stipendi e dei contributi previdenziali e sociali ai dipendenti da parte dell'esecutore.

Qualora l'esecutore non ottemperi agli obblighi di cui al presente articolo, il committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

La presente clausola è comunque soggetta alla disciplina di cui alla DGR 1553 del 19/11/2018 avente ad oggetto "Protocollo di intesa in materia di appalti, concessioni di lavori, forniture e servizi tra Regione Marche e CGIL- CISL-UIL Marche".

ARTICOLO 11 - Garanzie

L'esecutore garantisce la titolarità di ogni diritto connesso con la realizzazione della prestazione assunta e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del Codice, l'esecutore ha costituito la garanzia definitiva pari a

Ai fini del progressivo svincolo della garanzia definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, i documenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall'articolo del presente atto avente ad oggetto "Pagamento del corrispettivo".

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito della disciplina del presente atto riguardante la "verifica di conformità".

La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al Codice, secondo la disciplina del presente atto.

La garanzia definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 Codice Civile, nascenti dall'esecuzione del presente atto.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'esecutore deve provvedere al suo reintegro entro il termine di 10 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal committente.

L'esecutore è tenuto ad assicurare il personale alle proprie dipendenze contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto riguardo ai rischi ai quali può essere esposto.

L'esecutore è altresì responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori, nello svolgimento dell'attività del servizio, dovessero arrecare a beni o persone (ad es. dipendenti o utenti della Regione Marche).

L'esecutore è altresì responsabile di eventuali danni, di qualsiasi natura, che dovessero incorrere ai propri dipendenti nello svolgimento dell'attività del servizio, o per cause ad essa inerenti. L'esecutore ha, pertanto, presentato copia autentica di idonea polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, arrecati a persone o cose, con massimale di € per sinistro. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

ARTICOLO 12 - Espletamento e ultimazione della prestazione

Ogni prestazione deve essere resa nel rispetto del presente atto, del capitolato tecnico e dell'offerta tecnica ed economica dell'esecutore, nonché del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP.

L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo 21 del D.M. 49/2018.

Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del D.M. 49/2018, che devono essere congruamente motivati dalle stazioni appaltanti e comunicati all'Autorità, e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.

Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.

Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

ARTICOLO 13 – Attività di controllo e Verifica di conformità

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Amministrazione, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

In relazione alle specifiche tipologie di forniture o servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
- f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte.

Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del codice.

Le prestazioni acquisite sono soggette a verifica di conformità ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del Codice.

Le attività connesse alla verifica di conformità sono avviate entro 20 giorni solari dall'ultimazione della prestazione, come risultante dal relativo certificato.

Le attività connesse alla verifica di conformità sono concluse entro 60 giorni solari dalla predetta data di ultimazione delle prestazioni. La data del relativo verbale di verifica di conformità verrà considerata quale Data di Accettazione dei servizi. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità effettuata in corso d'opera, l'esecutore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali stabilite nel Contratto.

Successivamente all'emissione del certificato si procede ai sensi dell'articolo 30, comma 5 bis, del Codice.

ARTICOLO 14 - Pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo dovuto all'esecutore per l'espletamento della prestazione assunta è disciplinato dal presente articolo. Il corrispettivo del servizio globalmente inteso, di cui al presente capitolato è finanziato con le risorse previste a valere sul POR MARCHE FESR 2021/2027. La ditta aggiudicataria dovrà produrre degli "Stati di Avanzamento delle Prestazioni Contrattuali" (SA) quadrimestrali, da sottoporre all'approvazione del Direttore dell'esecuzione delle prestazioni e del Responsabile Unico di Procedimento, a seguito della quale si provvederà a liquidare il relativo corrispettivo dietro presentazione di regolare fattura.

Modalità/tempi di liquidazione:

- L'esecutore può ricevere, entro 15 giorni dalla consegna del Piano Operativo Triennale di Comunicazione, l'anticipazione del prezzo del Contratto pari al 20 per cento del valore del Contratto stesso, previa costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore del Committente, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione come indicato nel Capitolato Tecnico, paragrafo 4 lettera a).

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente. L'esecutore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della prestazione oggetto del contratto non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

- il 75% del prezzo in equivalenti rate quadrimestrali, previa approvazione degli "Stato di Avanzamento delle prestazioni contrattuali" di cui sopra;
- il saldo finale (5%) per l'importo residuo ad avvenuto completamento delle prestazioni contrattuali, entro 90 giorni solari dalla verifica di conformità.

I pagamenti delle rate sopraindicate sono disposti con Decreto del Dirigente pro-tempore della P.F. Programmazione nazionale e comunitaria entro 60 giorni dal ricevimento della fattura di cui sopra.

Il pagamento sarà sospeso in caso di constatazione da parte del Responsabile del procedimento di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate o di richiesta di chiarimenti in ordine alla fattura prodotta. Il termine inizia a decorrere nuovamente dal momento dell'accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.

In caso di ritardato pagamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'esecutore, il quale è tenuto comunque a continuare il servizio. L'amministrazione opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalla stessa solo al termine del presente contratto; la ritenuta può essere svincolata solo in

sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Le fatture devono contenere il riferimento al presente atto, al CIG relativo alla procedura aggiudicata, e nei casi di cui all'art. 11 L. 16 gennaio 2003, al CUP (Codice Unico di Progetto), alla singola tipologia di prestazione resa e al periodo di riferimento.

Le fatture devono essere intestate a PI e devono essere trasmesse elettronicamente (fattura elettronica) – Codice Ufficio

Nel caso in cui l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo o un soggetto assimilato secondo la disciplina di gara e, così come riportato sul relativo atto di costituzione, ciascuna associata fatturi ed incassi pro quota, l'Amministrazione provvede al bonifico dell'importo delle fatture sui conti correnti dedicati come da documentazione in atti.

L'esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

I mandati di pagamento effettuati ai sensi del presente articolo costituiscono la documentazione utile per la riduzione della garanzia fidejussoria costituita dall'esecutore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del Codice.

I pagamenti in acconto non costituiscono implicita o esplicita presunzione di accettazione definitiva della relativa prestazione resa, la quale resta subordinata alla conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità, secondo la disciplina del presente atto.

Il pagamento sarà disposto dall'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento effettuata previa verifica e conferma delle risultanze dell'accettazione certificata dal direttore dell'esecuzione.

Il direttore dell'esecuzione è responsabile dell'accettazione della prestazione ai fini dell'esecuzione del presente atto e, in particolare, della liquidazione e pagamento del corrispettivo.

L'esecutore che di sua iniziativa abbia reso la prestazione con caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una prestazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se le prestazioni avessero le caratteristiche stabilite.

Variazioni di qualità in corso di prestazione dovranno, comunque, essere anticipate per iscritto all'Amministrazione. Le prestazioni sostituite potranno essere accettate solo dopo parere favorevole del direttore dell'esecuzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo del presente atto denominato "Modifica del contratto durante il periodo di efficacia".

Nel caso siano state autorizzate, in via di eccezione, da parte del direttore dell'esecuzione prestazioni aventi qualche carenza nella quantità o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una prestazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che la prestazione sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo incaricato della verifica di conformità.

La verifica, sia quantitativa che qualitativa, è basata sui corrispondenti aspetti descritti dalle specifiche tecniche previste nel capitolato tecnico.

La verifica quantitativa consiste nell'accertare che la prestazione sia stata effettuata nei termini previsti e corrisponda a quella risultante dai documenti contabili.

Eventuali attestati di ricevuta da parte degli assistenti con mansioni esclusivamente contabili implicano solo una verifica quantitativa tra quanto richiesto e quanto prestato senza alcuna implicita o esplicita

presunzione di accettazione definitiva. Restano comunque ferme e impregiudicate le diverse determinazioni del direttore dell'esecuzione.

La verifica qualitativa consiste nell'accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal RUP, della prestazione effettuata, in termini di qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Eventuali attestati di ricevuta da parte degli assistenti con mansioni esclusivamente tecniche implicano solo una verifica qualitativa finalizzata all'emissione degli acconti senza alcuna implicita o esplicita presunzione di accettazione definitiva. Restano comunque ferme e impregiudicate le diverse determinazioni del direttore dell'esecuzione.

Le verifiche di cui sopra non sollevano l'esecutore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi non rilevati all'atto della verifica, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere successivamente alla verifica, pagamento e liquidazione.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, si conviene espressamente quanto segue:

a) la fattispecie oggetto del presente atto rientra tra quelle per cui è prevista per legge la verifica della conformità della prestazione alle previsioni contrattuali

b) ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:

1. 30 giorni solari dalla data di ricevimento da parte dell'Amministrazione della fattura, qualora il ricevimento avvenga in epoca successiva alla data di conclusione della procedura di accettazione secondo la disciplina del presente atto
2. 30 giorni solari dalla data di conclusione della procedura di accettazione secondo la disciplina del presente atto, qualora il ricevimento della fattura avvenga in epoca non successiva a tale data

Il termine per la conclusione della verifica quantitativa e qualitativa finalizzata al pagamento di rate di acconto è stabilito in 60 giorni solari dalla data di maturazione del relativo diritto secondo la disciplina del presente atto.

Il termine per la conclusione della verifica finalizzata al pagamento della rata di saldo è quello stabilito nello specifico articolo del presente atto denominato "Verifica di conformità".

ARTICOLO 15 - Subappalto

OPZIONE

È consentito il subappalto così come disciplinato dall'art. 105 del D.lgs 50/2016 e così come modificato dall'art. 49 del D.L. 77/2021, come convertito con Legge, al quale ci si richiama integralmente.

Stante le specifiche tecniche che caratterizzano i beni e servizi oggetto di appalto e nel rispetto delle prescrizioni normative sopra indicate, non potranno essere oggetto di subappalto le prestazioni rientranti rispettivamente nella categoria:

“a) Pianificazione Triennale delle Attività di Comunicazione” – considerata come ambito principale della prestazione generale dell'appalto – e nelle categorie

“c) Comunicazione digitale e Social Media Management

“d) Media Relation

che, per la loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto (art. 105 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii).

Sono vietati l'integrale cessione del contratto e l'affidamento a terzi della intera esecuzione delle prestazioni, nonché l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.

L'esecutore, conformemente a quanto indicato in sede di offerta, procede all'affidamento in subappalto dell'esecuzione delle relative attività nel rispetto delle disposizioni di seguito indicate.

In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle parti del servizio che intende subappaltare, l'Appaltatore non potrà ricorrere al subappalto.

Gli operatori economici indicano, in ogni caso, nell'apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del D.lgs. 50/2016.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

L'esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il contratto di subappalto deve prevedere apposita clausola relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di mancata presentazione dei documenti richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizza il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione richiede all'esecutore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine perentorio, decorso inutilmente il quale il subappalto non viene autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'esecutore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione della perfetta esecuzione del presente atto anche per la parte subappaltata.

L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi collaboratori.

Nel caso in cui il subappaltatore coincida con un'impresa ausiliaria, si applicano le disposizioni appositamente previste nel disciplinare di gara.

In conformità all'art. 105 del Codice, l'Amministrazione provvede, nel caso di micro, piccole e medie imprese, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, previa comunicazione dell'esecutore della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Al di fuori del caso precedente e degli altri casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice, è fatto obbligo all'esecutore di trasmettere, entro venti giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'esecutore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell'esecutore stesso.

L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti del subappaltatore; in tal caso

l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui all'art. 105 del Codice ed ai precedenti commi, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere di diritto il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'esecutore conferma, con la sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.

L'esecutore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari contrattuali, con ribasso non superiore al venti per cento. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'esecutore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La perdita dei requisiti in capo al subappaltatore comporta la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

ARTICOLO 16 – Penali

Ove si verificano inadempienze del soggetto aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dall'Amministrazione penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel capitolato, la penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni che il contraente andrà ad assumere verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,2‰ (zero virgola due per mille) del corrispettivo.

L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegnerà al contraente.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al contraente a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

Restano ferme le facoltà della stazione appaltante di rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della stazione appaltante ad esigere l'esecuzione della prestazione secondo quanto pattuito, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori e maggiori danni.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio, addebitando all'esecutore i relativi costi.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

Qualora l'importo delle singole penali applicate in relazione ai vari termini previsti dal capitolato tecnico superi il dieci per cento dell'importo del corrispettivo contrattuale, la stazione appaltante può avviare le procedure di risoluzione.

Le penali sono comminate dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione.

In caso di contestazione ai sensi del presente articolo, ferma restando l'applicazione della penale, la stazione appaltante potrà:

- concordare una dilazione della prestazione
- provvedere d'ufficio, in danno al contraente inadempiente, deducendo la spesa dal credito del contraente.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempimento non è imputabile all'esecutore stesso, oppure quando

si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al contraente.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore di esecuzione e il soggetto incaricato della verifica.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo ed ogni altra irregolarità nello svolgimento del servizio verranno contestati per iscritto all'esecutore entro 3 giorni dalla loro rilevazione; l'esecutore dovrà comunicare in forma scritta all'Amministrazione le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione.

Qualora le deduzioni presentate non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione o le stesse non pervengano entro il termine sopra indicato, l'Amministrazione stessa procederà all'applicazione delle penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e fino al cessare dello stesso.

ARTICOLO 17 - Risoluzione

Al presente atto si applica l'art. 108 del Codice. Restano, comunque, ferme le clausole risolutive espressamente disciplinate nel presente atto.

In caso di risoluzione del presente atto, l'esecutore è tenuto a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta. L'Amministrazione, qualora riscontri un grave inadempimento dell'esecutore rispetto ad uno degli obblighi risultanti dal presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, procederà a contestare gli addebiti all'esecutore, assegnando a quest'ultimo un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali l'esecutore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto il presente contratto, incamerare la garanzia, ovvero applicare una penale equivalente, nonché procedere all'esecuzione in danno; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del presente contratto, l'Amministrazione assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione potrà risolvere il presente contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del presente atto, l'Amministrazione acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, nonché di procedere nei confronti dell'esecutore per il risarcimento del maggiore danno.

Si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'esecutore mediante PEC, nei seguenti casi:

- a) in caso di perdita da parte dell'esecutore del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale previsti in sede di gara qualora sia intervenuta, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1 del citato D. Lgs.;

- b) qualora venga accertato che l'esecutore, al momento dell'aggiudicazione, non fosse in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 (ivi inclusi quelli di cui al comma 1 e al comma 4 del predetto articolo) e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- c) qualora l'esecutore abbia commesso, nella procedura di aggiudicazione, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e nel rispetto di quanto previsto nelle linee guida A.N.AC.;
- d) raggiungimento del tetto massimo del 10% per l'applicazione delle penali.
- a) in caso di mancata integrazione della garanzia definitiva parzialmente o totalmente escussa, entro il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione, e mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto
- b) in caso di mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010, n.° 136 e successive modificazioni ed integrazioni
- c) In tali casi l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 18 - Recesso

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 109 del Codice, e resta in ogni caso fermo il diritto dell'Amministrazione di recedere in ogni momento con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, anche senza motivazione. Resta inteso che l'esecutore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c

L'Amministrazione, nei casi di giusta causa, potrà recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente contratto in qualsiasi momento e senza preavviso. Si conviene che la "giusta causa" ricorre in caso di reiterati inadempimenti dell'esecutore, anche se non gravi, e in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto. In tal caso, l'esecutore non potrà pretendere alcunché dall'Amministrazione, salvo il pagamento delle sole prestazioni eseguite a regola d'arte, nonché del valore degli eventuali materiali utili esistenti in magazzino, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi indennizzo e/o eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
- b) qualora – al fine di impedire il diffondersi del virus COVID-19 e quindi al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei dipendenti, collaboratori, consulenti propri e del Fornitore, nonché di ogni altra soggetto coinvolto nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ovvero destinatario dello stesso - si renda necessario adottare, anche a seguito di disposizioni normative, regolamentari e/o

organizzative, misure di contenimento che impediscano l'esecuzione del predetto servizio e/o che rendano le modalità di esecuzione dello stesso incompatibili e/o in contrasto con le misure adottate e/o da adottare".

Resta in ogni caso fermo il diritto dell'Amministrazione di recedere in ogni momento con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, anche senza motivazione. Resta inteso che l'esecutore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sulla prestazione, l'Amministrazione stessa può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con le modalità di cui all'art. 109 del Codice.

In ogni caso di recesso l'esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore dell'Amministrazione.

ARTICOLO 19 – Danni e responsabilità civile

L'esecutore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Si richiamano, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo del presente atto denominato "Garanzie e quelle di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

ARTICOLO 20 – Adempimenti dell'esecutore derivanti dal documento denominato "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Con la sottoscrizione del presente atto, l'esecutore conferma la piena conoscenza degli obblighi, degli oneri e del connesso regime sanzionatorio, previsti nel documento denominato "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" presentato in sede di gara, con particolare riferimento a quelli concernenti la fase di esecuzione della prestazione assunta.

ARTICOLO 21 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n.° 136 e successive modificazioni ed integrazioni, l'esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n.° 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'esecutore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'articolo 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010, n.° 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i

subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.° 136.

ARTICOLO 22 - Condizione risolutiva espressa

Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva di cui all'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.° 159 e successive modificazioni ed integrazioni "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*".

ARTICOLO 23 - Foro competente

Tutte le questioni relative ai rapporti tra l'esecutore e l'Amministrazione nascenti dal presente atto, saranno devolute in via esclusiva al Foro competente in relazione alla sede dell'Amministrazione.

ARTICOLO 24 - Trattamento dei dati personali e oneri di comportamento e in materia di privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'esecuzione della prestazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dall'esecutore vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del presente atto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

L'esecutore è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di stipulare il contratto o di erogare il corrispettivo.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura l'esecuzione del contratto, dal personale di altri uffici del medesimo che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici del medesimo che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine all'esecuzione del contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalle specifiche disposizioni emanate.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione del contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Diritti del contraente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal contraente al committente. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è La Regione Marche, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati della Regione Marche (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email rp@regione.marche.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro tempore dell'esecutore prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

L'esecutore si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Il presente contratto consta di n.pagine e n.allegati.

Il presente contratto viene redatto in duplice copia e dopo essere stato letto e confermato, viene sottoscritto come segue

L'AMMINISTRAZIONE

L'ESECUTORE

Il sottoscritto esecutore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

articolo 4 – Corrispettivo; articolo 6 – Luogo di esecuzione; articolo 8 – Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore; articolo 9 – Diritti di proprietà; articolo 11 – Garanzie; articolo 12 - Espletamento e ultimazione della prestazione; articolo 14 – Pagamento del corrispettivo; articolo 16 – Penali; articolo 17 – Risoluzione; articolo 18 – Recesso; articolo 19 – Danni e responsabilità civile; articolo 20 – Adempimenti dell'esecutore derivanti dal documento denominato "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; articolo 22 – Condizione risolutiva espressa; articolo 23 – Foro competente

Ancona.....

Firma